



31831-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI
ROBERTO BINENTI
GAETANO DI GIURO
RAFFAELLO MAGI
ANTONIO CAIRO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1504/2022
CC - 22/04/2021
R.G.N. 36306/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
(omissis)

(omissis)

avverso il decreto del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG, *non intervenute* -

RM

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 marzo 2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto il ricorso in appello introdotto da (omissis) (dopo qualificazione della impugnazione ad opera di questa Corte di legittimità), così confermando il diniego al controllo giudiziario cd. volontario (art.34 bis co.6 d.lgs. n.159 del 2011, da ora in avanti cod. ant.) derivante dalla decisione del Tribunale di Catanzaro.

2. In motivazione si evidenzia, in particolare, che pure in presenza del presupposto di fatto derivante dalla emissione di interdittiva antimafia nei confronti della impresa, ad essere ostativo all'accoglimento della domanda è il carattere 'non occasionale' della contaminazione tra l'ente societario e la criminalità organizzata. Ciò perché non può non essere considerato il rapporto familiare che intercorre tra (omissis) (il legale rappresentante della srl) e (omissis) (padre del primo), indicato quest'ultimo quale capo della cosca (omissis) e già destinatario di misura di prevenzione personale.

2.1 Il pericolo di agevolazione mafiosa sarebbe, dunque, persistente e concreto.

Oltre al dato familiare di cui sopra, si evidenzia che (omissis) è anche cugino di (omissis), assassinato nella cd. ' (omissis) ' e che mantiene rapporti con 'soggetti gravati da precedenti penali e di polizia' .

E' stato deferito per un affidamento di un subappalto non autorizzato.

Si ritiene, pertanto, circostanza 'neutra' il contenuto della informativa dei Carabinieri di Catanzaro del 14 febbraio 2017 nella parte in cui riferisce che ' non vi sono riscontri circa una diretta partecipazione del (omissis) (padre) nella gestione dell'azienda in esame', anche in ragione delle subdole modalità operative dei sodalizi di tipo 'ndranghetistico.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - (omissis), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (omissis). Il ricorso è affidato a due motivi.

3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice ed al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

L'atto di ricorso, estremamente corposo, va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. .

3.2 Procedendo per sintesi, nell'atto si sostiene che :

a) non potrebbe assimilarsi la proposta della parte privata (art. 34bis co.6 cod.ant.) a quella della parte pubblica (34bis co.1) quanto alla identificazione dei presupposti



di ammissibilità (tanto si afferma sul tema della occasionalità o meno del condizionamento mafioso, da ritenersi presupposto per l'ammissione al controllo solo nella ipotesi di domanda della parte pubblica);

b) in ogni caso si deduce vizio di motivazione per incompletezza e travisamento, circa la ricognizione dei presupposti fattuali del ritenuto 'persistente pericolo di agevolazione mafiosa'. Si evidenzia in particolare che l'impresa esiste dal 2008 e ⁸ (omissis) (omissis) non è stato mai coinvolto in procedimenti penali per reati di stampo mafioso o di corruzione. La innegabile condizione di 'figlio' di un soggetto coinvolto in giudizi penali non poteva essere ritenuta di ostacolo alla ammissione al controllo su richiesta di parte. Occorrevano, per sostenere la esistenza di una agevolazione perdurante, elementi indiziari circa la effettiva 'influenza' esercitata dal padre sulla attività di impresa. Le stesse inchieste che hanno riguardato il padre non hanno mai fatto emergere elementi a carico del ricorrente, né sono emersi comuni interessi economici. Si evidenzia altresì che la denuncia per il subappalto non autorizzato risale al 2015 ed è pertanto episodio del tutto isolato ed antico;

c) si afferma, in sostanza, che proprio in presenza di un pericolo di infiltrazione (modesto e correlato esclusivamente al rapporto familiare) la misura di prevenzione del controllo volontario poteva essere applicata allo scopo di realizzare forme gestionali immuni da possibili condizionamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Quanto al profilo della «qualificazione preliminare» del rapporto che intercorre tra l'impresa e un organismo criminale di stampo mafioso, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che è compito del giudice della prevenzione riconoscere (in modo autonomo rispetto ai contenuti della interdittiva prefettizia e sulla base degli elementi di fatto raccolti in sede amministrativa o ulteriormente allegati dalle parti) i tratti di simile rapporto, nel senso che il controllo su domanda non può avvenire nelle ipotesi di 'stabile agevolazione' o in quelle di 'coincidenza soggettiva tra l'imprenditore e il portatore di pericolosità', essenzialmente perché si tratta di casi in cui non risulta ragionevole formulare una prognosi di recupero dell'attività aziendale verso modelli rispettosi dell'ordine economico e della libera concorrenza. ^R

2.1 Questi aspetti, che conducono a ritenere infondata la prospettazione della parte privata circa un 'automatismo' tra domanda della impresa (raggiunta da interdittiva antimafia) e ammissione al controllo ex art.34bis co.6 cod. ant., sono stati di



recente precisati nella decisione Sez. I n.24678 del 28.1.²⁰²¹~~2018~~ ric. Igeco Costruzioni s.p.a., i cui contenuti – condivisi dal Collegio, vengono qui riproposti.

2.2 Va premesso che il Tribunale delle Misure di Prevenzione è stato individuato dal legislatore come organo giurisdizionale cui spetta l'adozione - nelle diverse forme previste dalle disposizioni regolatrici - di provvedimenti tesi all'accertamento (momento cognitivo) ed al contrasto (momento dispositivo) di diverse situazioni di fatto correlate alla pericolosità sociale.

La pericolosità è *in primis* considerata come condizione soggettiva, inerente alla persona fisica (artt. 1 e 4 d.lgs. n.159), lì dove le condotte pregresse tenute da un determinato individuo siano «inquadabili» in una delle ipotesi tipiche (previste dalla legge e costituzionalmente valide perchè rispondenti al parametro della tassatività descrittiva, come affermato nella decisione num. 24 del 2019 Corte Cost.) e possano in tal senso essere poste a base di una prognosi di pericolosità soggettiva attuale .

Ma la pericolosità è anche vista dal legislatore come una forma di relazione tra una o più condotte individuali (*contra legem*) ed i beni patrimoniali, o nel senso della avvenuta *accumulazione*, in forza delle ricadute di condotte vietate, di beni in capo al soggetto *pericoloso* (con neutralizzazione di simile relazione attraverso le tradizionali misure del sequestro e della confisca) o nel senso della *strumentalizzazione* di realtà economico/aziendali a fini di incremento o mantenimento di una condizione di potere ed influenza «di mercato» riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali organizzati (in particolare di stampo mafioso, nel cui ambito la proiezione economica dell'agire rappresenta una delle finalità tipizzate nella previsione incriminatrice di cui all'art. 416 *bis* cod.pen).

Le necessità di contrasto alla pericolosità economico/patrimoniale, in un sistema giuridico che ricollega le limitazioni di diritti (costituzionalmente protetti) ad una base legale appropriata ed a momenti cognitivi giurisdizionali, hanno dunque condotto il legislatore del 2017 (legge n.161) ad incrementare, in sede di misure di prevenzione, la potenzialità applicativa degli strumenti rappresentati - in campo patrimoniale - dalla amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (art. 34) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 *bis*), visti come modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all'ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità.

2.3 In tal senso, va ribadito che le disposizioni contenute nell'articolo 34 e nell'art. 34 *bis* del d.lgs. n.159 del 2011 vanno 'lette insieme' in quanto rappresentano - nelle intenzioni del legislatore - un sistema con pretese di omogeneità, basato sulla necessità di diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno

della «contaminazione» dell' attività di impresa da parte della criminalità organizzata.

La conferma della volontà del legislatore di creare forme di intervento diversificate - sulla base di valutazioni relative alla preliminare qualificazione del tipo di relazione intercorsa tra l'ente imprenditoriale, i suoi gestori ed il gruppo criminale - la si ricava, a parere del Collegio, dal testo dell'articolo 20 del d.lgs. n.159 del 2011, in tema di sequestro, per come anch'esso risulta novellato ai sensi dell'art.5 l. n. 161 del 2017 .

In sede di proposta di sequestro - il che presuppone l'individuazione, da parte del soggetto pubblico proponente, di un soggetto portatore di pericolosità e di una relazione tra tale soggetto e uno o più beni - il Tribunale può ritenere sussistenti non già i presupposti tipici della misura richiesta (disponibilità dei beni in capo al portatore di pericolosità + sproporzione con il reddito di costui o relazione diretta tra attività illecita e beni *sub specie* frutto o reimpiego) ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione giudiziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende (art. 34 *bis*), in tal senso « conformando *ex officio*» l'esito della richiesta .

Da ciò non soltanto si desume che le misure 'alternative' della amministrazione o del controllo risultano affidate al prudente apprezzamento del giudice di prevenzione investito da una domanda di sequestro, ma soprattutto che lo sforzo richiesto al Tribunale della Prevenzione è quello di realizzare - sia pure in prima approssimazione - una calibrata qualificazione della «relazione» intercorrente tra i beni in questione ed il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica.

A tal fine, lì dove non ci si trovi in presenza di una relazione definibile in termini di 'avvenuto investimento' da parte del soggetto pericoloso (*del* profitto delle condotte illecite *nei* beni) o di una strumentalizzazione funzionale di una azienda al fine di consentire l'esercizio di attività economica da parte del soggetto appartenente al gruppo criminale (casi tipici di adozione del sequestro in vista della confisca) risulta possibile applicare le misure della amministrazione o del controllo, con *graduazione della intensità* dell'intervento giudiziario, in chiave di potenziale «recupero» dell'ente economico ad una diversa condizione operativa, ove si sia constatata l'esistenza :

a) di una coartazione di volontà o di una oggettiva agevolazione (non propriamente dolosa e/o frutto della coartazione) realizzata dall'azienda verso persone portatrici di pericolosità qualificata (qui va disposta l'*amministrazione giudiziaria* dei beni utilizzabili per lo svolgimento della attività economica, ai sensi dell'art. 34, con modalità gestionali affini a quelle del sequestro tipico);

RS7



b) di un semplice *pericolo* di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa (l'agevolazione seppure sussiste, è occasionale, dunque 'non perdurante') con applicazione in tal caso del *controllo* giudiziario di cui all'art.34 *bis*, consistente in una sorta di 'vigilanza prescrittiva', nelle forme e con le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione (obblighi di comunicazione di determinate attività o, in alternativa, nomina di un amministratore giudiziario con funzioni controllo ed eventuali prescrizioni) .

2.4 La qualificazione preliminare della tipologia di relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda determina la scelta della tipologia di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime.

E' evidente, infatti che mentre l'amministrazione ed il controllo mirano - essenzialmente - ad un ripristino funzionale dell'attività di impresa - una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità - il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l'attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni.

Ed è anche necessario evidenziare che una volta adottate le misure del controllo o della amministrazione giudiziaria il Tribunale della Prevenzione, anche in esito alle verifiche disposte nel corso di tali misure, può mutare la prima qualificazione e transitare in una tipologia prevenzionale diversa, adottando la misura più adeguata.

3. Ciò posto, la particolare misura di prevenzione del controllo delle aziende «su domanda» ai sensi dell'art.34 *bis* co.6 cod. ant. realizza - in tale ambito - una ulteriore sottopartizione con caratteri peculiari.

In presenza di un primo accertamento, a fini amministrativi, del «tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa» (art. 84 cod.ant.), è data all'impresa (che pure contesta il fondamento fattuale della interdittiva) la possibilità di adottare un percorso emendativo ricorrendo alla applicazione del controllo giudiziario su domanda.

Si configura in tal modo una alternativa rappresentata dalla «consegna» dell'impresa al Tribunale delle misure di prevenzione, il che comporta l'applicazione di penetranti strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni di fatto rilevanti, nonché ~~con~~ ¹⁰ eventuale obbligo di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (secondo il modello normativo di cui all'art.34*bis* co.2 lett. b, unico applicabile al controllo volontario).

Nei casi di violazioni delle prescrizioni imposte o di accertamento della stabile agevolazione in favore di soggetti portatori di pericolosità qualificata il Tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria di cui all'art.34 cod.ant., così come

l'omissione dei doveri informativi relativi alle situazioni indicate dalla lettera a) del comma 2 dell'art.34 *bis* è penalmente sanzionata ai sensi dell'art.76 co.6 cod.ant. .

3.1 In simile contesto, va anche detto che non appare conforme al complessivo assetto legale dell'istituto - introdotto con legge n.161 del 17 ottobre 2017 - ritenere che il controllo giudiziario su richiesta si configuri come un 'beneficio' per il solo effetto legale di sospensione delle inibizioni derivanti dalla informazione antimafia interdittiva, trattandosi di una «alternativa » che realizza un diverso assetto di interessi (rispetto alla mera inibizione all'esercizio di determinate attività economiche) e che mira a recuperare, ove possibile, i profili di competitività 'non inquinata' della realtà aziendale ed a favorire un intervento del Tribunale della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola impresa.

3.2 Da quanto sinora detto deriva che ad essere ostativa all'accoglimento della domanda di controllo 'volontario' è, pertanto, la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione - al momento della domanda di ammissione - renda negativa la prognosi di 'riallineamento' dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività.

Tale assetto interpretativo deriva dai contenuti espressi dalla Sezioni Unite nel noto arresto ric. *Ricchiuto* del 2019 (sent. n. 46898/2019), secondo cui la verifica della condizione di fatto in cui si trova l'impresa richiedente va realizzata (sulla base delle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale) essenzialmente in chiave prognostica, nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta .

Ed invero la citata decisione Sez. U *Ricchiuto* così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: "[...] con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento - e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con

RT



riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'*iter* che la misura alternativa comporta [...].⁴¹

3.3 In altre parole, ciò che esclude la occasionalità della agevolazione è la 'tendenziale perduranza' del rapporto di condizionamento venutosi a creare tra l'ente criminale e l'impresa, con stabilità dei sottostanti assetti di interessi.

Ed è utile rilevare che nella ipotesi del controllo della impresa 'volontario', l'analisi del nesso di agevolazione riguarda esclusivamente i rapporti esistenti tra l'attività economica di cui si discute e i soggetti portatori di pericolosità *qualificata* per riconosciuta appartenenza o contiguità ad organizzazioni di stampo mafioso, posto che tanto l'art. 34 *bis* che l'art.84 cod.ant. evocano il pericolo di *infiltrazione mafiosa*, così realizzando una delimitazione ben precisa delle finalità e della natura degli strumenti giuridici tanto della interdittiva che del controllo volontario.

4. Tanto premesso, nel caso in esame il ricorso è fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione, per incompletezza e inadeguatezza della medesima.

4.1 Ed invero, ad essere ritenuta «ostativa» al controllo su domanda è – essenzialmente – la condizione familiare del soggetto gestore dell'azienda, figlio di persona la cui pericolosità mafiosa è stata giudizialmente accertata.

La sottostante – pretesa – massima di esperienza, che consente alla Corte di Appello di ritenere 'neutra' la parte della informativa di polizia giudiziaria in cui si attesta che ' non vi sono riscontri circa una diretta partecipazione del ^(omissis) ri ^(omissis) (padre) nella gestione dell'azienda in esame', (nonché l'assenza di coinvolgimento del figlio in procedimenti penali) è quella per cui la influenza di un 'capocosca' sulle attività economiche gestite dal figlio è *in re ipsa*, data la tendenza dei gruppi di *'ndrangheta* a realizzare modalità *subdole* (dunque non visibili, insidiose) di regolamentazione degli interessi e degli affari rilevanti.



4.2 In tale ragionamento sono presenti tanto un vizio di tipo logico, che un errore di inquadramento giuridico.

Va premesso, sul piano logico, che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che in tema di ricostruzione di un fatto, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (tra le molte, Sez. VI n. 5905 del 29.11.2011, rv 252066). Si è ulteriormente precisato che è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da *generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione* - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (v. Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, rv 254572; Sez. I n. 18118 del 11.2.2014, rv 261992).

E' evidente che l'equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di dati di conferma (non essendo stato ~~ap~~ generalizzato in concreto l'unico spunto fattuale, rappresentato dalla vicenda del subappalto non autorizzato) non si basa su una effettiva esperienza comune, ammette deroghe e finisce con il risultare meramente congetturale. La pretesa massima di esperienza non è tale e non è dunque idonea a sostenere una valutazione di 'rapporto di contaminazione perdurante'.

4.3 Sul piano giuridico, oltre ad essere violata la fondamentale esigenza per cui una 'conseguenza negativa' (diniego di una domanda) derivante da un apprezzamento di fatto, impone un sostegno dimostrativo adeguato a ciò che si afferma in ambito giurisdizionale, occorre riflettere - a parere del Collegio - sulla ragnatela normativa dei divieti derivanti dalla applicazione di una misura di prevenzione, allo scopo di apprezzare l'equilibrio legislativo che governa l'accertamento della condizione di pericolosità (nel caso in esame quella di (omissis)).

Possono trasrarsi, in particolare, utili riferimenti interpretativi dal testo dell'articolo 67 cod. ant., disposizione che stabilisce le 'ricadute legali' delle misure di prevenzione in campo economico .

In particolare, va rilevato che nel corpo dell'art.67 co.4 si afferma che.. *i divieti e le decadenze (tra cui le inibizioni a svolgere determinate attività di impresa) operano*

27



anche nei confronti di conviventi o di imprese di cui la persona sottoposta alla misura di prevenzione ... determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

E' prevista - a fini di accertamento della condizione di influenza - una apposita procedura in contraddittorio ai sensi dell'art.68 cod. ant. .

Da tale assetto normativo può agevolmente dedursi che, esclusa la ipotesi della convivenza, le ricadute inibitorie dell'avvenuta applicazione di una misura di prevenzione (verso soggetti legati da relazioni al portatore di pericolosità) ^{Sono} correlate alla verifica *in concreto* della 'influenza' del soggetto pericoloso sulla attività economica, nell'ambito di una procedura basata su fonti cognitive specifiche. 

Tale constatazione rende, a parere del Collegio, ulteriormente inadeguato il profilo argomentativo di cui sopra, per come espresso nella decisione impugnata, atteso che il legislatore si preoccupa - in ambito correlato a quello in trattazione - di ancorare le conseguenze inibitorie alla avvenuta emersione di dati concretamente rappresentativi della esistenza di simile influenza, dal soggetto pericoloso verso l'impresa.

4.4 Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, va disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. R27

4.5 Va altresì precisato (v. Sez. I n.17817 del 2021) che in caso di accoglimento della impugnazione con ammissione della parte privata al controllo la misura di prevenzione dovrà essere applicata, ad avviso del Collegio, dal giudice di primo grado, cui andrebbero - in detta ipotesi - rimessi gli atti.

Non potrebbe, infatti, ammettersi una applicazione dello strumento del controllo giudiziario direttamente in secondo grado, posto che la costruzione legislativa della particolare misura di prevenzione di cui si parla è ispirata ad un principio di flessibilità e costante valutazione dei risultati della attività di «vigilanza prescrittiva», come emerge proprio dai contenuti dell'art.34 *bis* co.6 cod. ant., lì dove si prevede - anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario - tanto la possibile revoca del controllo, che il transito in «altre» misure di prevenzione patrimoniali.

E' piana, pertanto, la estrazione dal sistema di una competenza funzionale del Tribunale alla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di sua possibile variazione peggiorativa (o eliminazione, una volta raggiunti i risultati di neutralizzazione del pericolo di deviazioni gestionali tese a recare vantaggio a soggetti portatori di pericolosità), il che porta a ritenere «oggetto» del giudizio di impugnazione, in caso di diniego, il solo provvedimento, con natura rescindente della eventuale pronuncia di accoglimento dell'appello. 

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro .

Così deciso il 22 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Monica Boni

